



**Società della Salute**  
**Zona Fiorentina Nord Ovest**  
Via Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

## **DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA**

**N. 4 del 31 agosto 2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE TRA LA SOCIETÀ DELLA SALUTE, L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "ORA CON NOI" PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA CAP "CASA HUMANITAS"**

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 31(trentuno) del mese di agosto alle ore 14,30 in modalità web conference, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta dei Soci della Società della Salute così composta:

		presente	assente
CAMILLA SANQUERIN	Presidente	X	
ROSSELLA BOLDRINI	Membro	X	
FRANCESCHI ANDREA	Vice Presidente	X	

E' altresì presente il Direttore Andrea Francalanci.

Il Presidente, dà atto della validità della seduta, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e sottopone all'approvazione il presente atto.

## **LA GIUNTA ESECUTIVA**

**PREMESSO** che:

1. in data 22.06.09, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dott.ssa Samantha Arcangeli, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest ai sensi della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
2. la forma giuridica assunta dalla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, tra l'Azienda Sanitaria di Firenze e gli otto Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest;

**RICHIAMATE** le deliberazioni dei Consigli Comunali con le quali le amministrazioni comunali hanno approvato la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e l'affidamento di queste alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e dato che in data 27 dicembre 2007 è stata stipulata la relativa convenzione con decorrenza 1.1.2008 e che in data 29/03/2012 con atti ai rogiti del segretario comunale del comune di Campi Bisenzio Rep. 12020 è stata sottoscritta ulteriore convenzione per la prosecuzione delle attività;

**PRESO ATTO** del recesso di Fiesole di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci 29 dicembre 2017, n. 28, e nelle more dell'approvazione della modifica all'atto costitutivo e allo Statuto;

**VISTI:**

- la legge n. 328/2000 (*"Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502/92;
- la legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii. (*"Disciplina del Servizio Sanitario Regionale"*);
- la legge regionale n. 41/2005, e ss.mm.ii. (*"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"*);
- la legge regionale n. 82/2009 (*"Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato"*), così come modificata dalla legge regionale n. 1/2020 (*"Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009"*);
- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/2019;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 29/R (*"Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82"*);
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R (*"Regolamento di attuazione dell'art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41"*);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 466/2001, avente a oggetto l'accordo per le Residenze assistenziali per Disabili (RSD) e le Comunità Alloggio Protette (CAP);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 776/2008 (*"Approvazione accordo tra Regione Toscana, Aziende USL e Coordinamento Centri di Riabilitazione extra ospedalieri toscani: definizione tariffe per gli anni 2008-2009-2010"*);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 551/2011 (*"Approvazione dello schema di protocollo d'intesa fra la Regione Toscana e il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani"*);
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 841/2012 (*"DGRT 551/2011: avvio sperimentazione di un nuovo modello organizzativo in campo riabilitativo assistenziale rappresentato dai Centri Integrati di Servizi"*), che individua nella collaborazione tra pubblico e privato non profit, con esplicito riferimento ai centri di riabilitazione ex art. 26 ed equiparati, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1158/2012, una corretta modalità di risposta ai bisogni delle persone con *"disabilità fisica, psichica e sensoriale, con riferimento particolare alla disabilità Intellettiva e/o relazionale e/o disturbi psicopatologici"*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 504/2017, di recepimento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1449 del 19 dicembre 2017 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto di vita;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1476/2018 (*"Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021"*);
- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e il Codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003, modificato in particolare dal decreto legislativo n. 101/2018, che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti

giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e che il responsabile effettui il trattamento, attenendosi alle condizioni stabilite e alle istruzioni impartite dal titolare;

**VISTE:**

- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9/2020, con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Salute 2020/2022" che prevede tra gli obiettivi il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta di servizi e prestazioni;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2/2021, con la quale è stata approvata la Programmazione Operativa Annuale 2021, anche relativamente all'ambito delle strutture residenziali per persone con disabilità (CAP, RSD e RSA);

**DATO ATTO** che:

- la struttura "Casa Humanitas" è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento come Comunità Alloggio Protetta (CAP) ai sensi della vigente normativa regionale, rilasciata dal Comune di Scandicci (FI) con il provvedimento dirigenziale n. 16256/2019, per n. 10 posti residenziali, nonché dell'accreditamento, ai sensi della legge regionale n. 82/2009, rilasciato dalla Società della Salute con il provvedimento del Direttore n. 200/2019, rettificato con il provvedimento del Direttore n. 3/2020;
- in base a quanto previsto dalla programmazione locale, la struttura è in grado di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale e ne è riconosciuto il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza e alla collocazione territoriale;
- la Società della Salute valuta quindi necessario, in relazione al fabbisogno definito dalla programmazione territoriale di riferimento, avvalersi della struttura per le prestazioni oggetto di accordo contrattuale;
- la Struttura si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per le prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale allegato al presente atto;
- l'Azienda USL Toscana Centro interviene nella stipula dell'accordo contrattuale e lo approva per quanto attiene agli aspetti che attengono all'inserimento e all'ospitalità in CAP di persone con disabilità nell'ambito di un percorso di natura sociosanitaria;

**PRESO ATTO** che:

- per l'ospitalità delle persone di cui al punto precedente è previsto il riconoscimento di una retta giornaliera pari a € 110,00, IVA esente, che la Società della Salute e l'Azienda USL Toscana Centro ritengono, in prima applicazione, di suddividere in una quota sanitaria a carico dell'Azienda USL Toscana Centro pari a € 55,00, IVA esente, e in una quota sociale (a carico dell'utente, con eventuale intervento economico integrativo della Società della Salute, se spettante, secondo le norme regolamentari in materia) pari a € 55,00, IVA esente, con riserva di determinare successivamente una diversa suddivisione;
- sono inoltre previste le seguenti riduzioni di retta:
  - a) qualora tre o più persone ospitate nella struttura svolgano attività diurne di socializzazione o percorsi di inserimento lavorativo o socioterapeutico, la retta complessiva (pro capite pro die) riconosciuta per queste persone nei giorni di effettivo svolgimento di tali attività è pari a € 90,00, IVA esente, così suddivisa:
    - quota sanitaria a carico dell'Azienda USL di residenza della persona ospitata pari a € 45,00, IVA esente;
    - quota sociale a carico della persona ospitata, ai sensi della vigente normativa, e, in via residuale, della Società della Salute/Comune di residenza della persona ospitata sotto forma di contributo economico integrativo, pari a € 45,00, IVA esente;

- b) qualora le persone ospitate nella struttura che svolgano attività diurne di socializzazione o percorsi di inserimento lavorativo o socioterapeutico siano cinque o più di cinque, la retta complessiva (pro capite pro die) riconosciuta per queste persone nei giorni di effettivo svolgimento di tali attività è pari a € 80,00, IVA esente, così suddivisa:
- quota sanitaria a carico dell'Azienda USL di residenza della persona ospitata pari a € 40,00, IVA esente;
  - quota sociale a carico della persona ospitata, ai sensi della vigente normativa, e, in via residuale, della Società della Salute/Comune di residenza della persona ospitata sotto forma di contributo economico integrativo, pari a € 40,00, IVA esente;

**DATO ATTO** altresì che:

- l'accordo contrattuale produrrà effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e avrà scadenza decorsi 36 mesi dalla sua stipula;
- alla scadenza dei 36 mesi, dopo verifica dell'attività svolta e a seguito di accordo espresso tra le parti, sarà possibile rinnovare il contratto, rilevato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente, per ulteriori due anni;
- ogni variazione al contratto dovrà essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra espresse, di approvare lo schema di accordo contrattuale tra la Società della Salute, l'Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione di Partecipazione "Ora con Noi", di cui Allegato A alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** altresì di autorizzare il Direttore della Società della Salute, dott. Andrea Francalanci, alla stipula dell'accordo contrattuale con l'Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione di Partecipazione "Ora con Noi";

**DATO ATTO** che per la Società della Salute la spesa derivante dall'adozione della presente deliberazione sarà a carico del budget dei Comuni in cui sono residenti le persone che saranno ospitate nella struttura, previa autorizzazione dalla Commissione Assistenza, come previsto dal Regolamento dei Servizi sociali della Società della Salute;

## **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare lo schema di accordo contrattuale tra la Società della Salute, l'Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione di Partecipazione "Ora con Noi" per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie di tipo residenziale nella Comunità Alloggio Protetta "Casa Humanitas" di Badia a Settimo – Scandicci (FI), Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che per la Società della Salute la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà a carico del budget dei Comuni in cui sono residenti le persone che saranno ospitate nella struttura, previa autorizzazione dalla Commissione Assistenza, come previsto dal Regolamento dei Servizi sociali della Società della Salute;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Camilla Sanquerin

IL DIRETTORE  
Andrea Francalanci

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale della SdS.

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Natalia Giachetti